

1574
i.oref



REGIONE
PUGLIA

**ASSESSORATO QUALITA' DELL'AMBIENTE - CICLO RIFIUTI E
BONIFICHE, AMBIENTE, RISCHIO INDUSTRIALE,
VIGILANZA AMBIENTALE**



Consiglio Regionale della
Puglia
N. 20200004785
24/02/2020 12:34
480Avv
Sezione Informatica e
Tecnica

ENTRATA

Al sig. Presidente del Consiglio

Mario Loizzo

loizzo.mario@consiglio.puglia.it

Anna Rita Delgiudice

delgiudice.annarita@consiglio.puglia.it

Al Consigliere Regionale

Ignazio Zullo

Oggetto: RISPOSTA all'interrogazione n.1574 – 1598

Con riferimento all'interrogazioni formulate da Direzione Italia e Fratelli d'Italia con riferimento all'AROMA 4 di rappresenta quanto segue :

Preliminarmente occorre precisare che secondo quanto previsto anche dal Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, che, all'art. 14, comma 27, lett. f), l'organizzazione del servizio rifiuti rientra tra le **funzioni fondamentali dei comuni**. Tale funzione viene esercitata in modo collettivo tramite l'Autorità d'Ambito (art. 3 bis d.l. n.138/2011).

Ne consegue che l'ente di governo degli ATO rifiuti, essendo in base alla normativa generale in materia di SPL l'unico soggetto demandato all'esercizio delle funzioni di organizzazione e affidamento, non può che essere un ente rappresentativo dei comuni, nel contesto del quale ciascun comune dell'ATO (essendo una funzione fondamentale e, pertanto, non delegabile) esercita le funzioni di cui all'art. 14 comma 27 lett. f) del D.L. 78/2010.

Orbene in Puglia l'Ente di Governo d'Ambito istituito, rappresentativo dei Comuni , è l'AGER , la cui competenza riguarda l'attuazione del piano regionale rifiuti (realizzazione e gestione impianti) . Per quanto concerne il servizio di raccolta e trasporto rifiuti è l'ARO .

Tanto precisato con riferimento alle questioni poste si fa rilevare che non riguardano competenze della Regione Puglia ma sono di competenza dei Comuni così come espressamente previsto anche dall'art. 14 Legge regionale n. 24/2012 così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016 .

La Regione può esercitare i poteri sostitutivi previsti dall'art. 20° comma 4 TUA e dell'art. 14 bis legge regionale n.24/2012 aventi ad oggetto l'individuazione del soggetto unico del servizio per l'ARO .

La gestione contrattuale spetta esclusivamente all'Ufficio Tecnico dell'ARO , ai Comuni ed al DEC nominato dai Comuni .

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente

ASSESSORE QUALITA' DELL'AMBIENTE Stea
Giovanni Francesco STEA